
Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio

(del 4 marzo 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2019 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore delle attività di imballaggio;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 13 dicembre 2019 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore delle attività di imballaggio;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2019 di martedì 17 dicembre 2019 del contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

de c r e t a :

L'allegato contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio entra immediatamente in vigore e scade il 31 dicembre 2022.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. Bellinzona, 4 marzo 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di imballaggio.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

– personale non qualificato fr. 18.75

– personale qualificato fr. 20.00

– impiegati di commercio:

- impiegato generico fr. 20.06

- impiegato operativo fr. 21.67

- impiegato responsabile fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio. Il contratto ha una validità di 3 anni.